



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 agosto 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. WIPOT d.o.o. (di seguito anche WIPOT) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo.
La società WIPOT, con sede in Serbia, gestisce una “banca dati” a pagamento costituita da un sistema integrato di informazioni provenienti da registri nazionali, comunitari e internazionali accessibili al pubblico.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la condotta posta in essere dal professionista consistente (*i*) nell’invio a imprese e microimprese italiane di una

comunicazione la cui veste grafica e il relativo contenuto appaiono idonei a indurre i destinatari a ritenere, contrariamente al vero, che essa provenga da un soggetto istituzionalmente deputato a gestire un registro pubblico di diritti di proprietà intellettuale, occultando ai destinatari la natura esclusivamente commerciale dell'iniziativa, l'identità del professionista, la natura e le caratteristiche del servizio offerto; (ii) nella richiesta immediata di pagamento contenuta nella comunicazione suddetta, per un importo pari a 949 euro, per un servizio non richiesto.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

3. In relazione alla condotta sopra descritta, con atto del 23 ottobre 2020¹ è stato comunicato alla parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11681, per presunta violazione degli articoli 21, 22 e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

In tale sede veniva ipotizzata la natura ingannevole della condotta in esame, in considerazione del fatto che le comunicazioni inviate dal professionista occultavano la natura prettamente commerciale dell'iniziativa, la reale natura e le caratteristiche del servizio offerto nonché l'identità del professionista stesso, lasciando intendere alle microimprese destinatarie che la comunicazione provenisse da enti (quali WIPO, EUIPO, EPO, UIBM) legalmente deputati alla tenuta di un pubblico registro dei marchi e brevetti e che il pagamento richiesto costituisse un adempimento obbligatorio.

Si è inoltre ipotizzato che la citata condotta configurasse una fattispecie di pratica commerciale aggressiva *ex se* ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, considerato che tramite le modalità sopra descritte si determina una richiesta immediata di pagamento per un servizio non richiesto.

4. Con comunicazione del 23 aprile 2021² è stata resa nota al professionista la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

5. WIPOT non ha chiesto di accedere agli atti del procedimento né di essere sentita in audizione.

¹ Comunicazione di avvio del procedimento del 23 ottobre 2020, prot. 78705, pubblicata nel Boll. n. 8 del 22 febbraio 2021.

² Comunicazione di conclusione della fase istruttoria del 23 aprile 2021, prot. 39959, pubblicata nel Boll. n. 27 del 5 luglio 2021.

2) *Le evidenze acquisite*

6. Sulla base delle segnalazioni pervenute a decorrere dal mese di marzo 2019 fino al mese di marzo 2021 da parte di segnalanti qualificati³ e di microimprese, nonché alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che WIPOT ha trasmesso via posta ordinaria, a imprese e microimprese localizzate su tutto il territorio nazionale, un modulo tramite il quale richiedeva il pagamento di un importo pari a 949 euro.

7. In particolare, nella parte superiore del suddetto modulo campeggiano in evidenza il logo “wipot” e la dicitura “*Protezione del marchio*”. Più in basso è riportata una serie di informazioni apparentemente riferite al marchio dell'impresa o dell'ente destinatari della comunicazione, costituite in particolare da: i) “*numero di riferimento*”; ii) “*data di pubblicazione*”; iii) “*numero di pubblicazione*”; iv) “*classe internazionale*”.

Sotto tali informazioni, in posizione centrata, è riprodotto il marchio registrato del destinatario della comunicazione.

8. Nella parte centrale del modulo in questione è inserita una tabella con la dicitura “*Dettagli di pagamento*”, con l'indicazione di un importo corrispondente al costo del servizio, pari a 949 euro. Il servizio è definito come “*servizio di monitoraggio marchi*”. A seguire sono inoltre indicate le seguenti voci: “*tassa addizionale*”, “*imposta sul valore aggiunto*” e, da ultimo, “*importo totale*” con la ripetizione del costo complessivo del servizio di 949 euro.

9. Sempre nella sezione centrale del modulo, dopo la dicitura “*metodo di pagamento*” sono indicati gli elementi per procedere al pagamento tramite bonifico bancario o, in alternativa, tramite assegno. In alcuni casi, in un apposito riquadro, con caratteri di maggior dimensione, in neretto e con notevole evidenza è inserita l'indicazione “***Si prega di voler pagare la somma sopraindicata entro 7 giorni mediante bonifico bancario o a mezzo bollettino!***”⁴. Segue l'indicazione “*si prega di non dimenticare di indicare il numero di riferimento*” seguito dal numero specifico che corrisponde al numero indicato in alto dopo la definizione “*numero di riferimento*”.

Nel modulo è sempre espressamente indicato come beneficiario del pagamento richiesto la società WIPOT d.o.o.

10. Solo più in basso, a fondo pagina del modulo in questione, in un paragrafo separato, con caratteri piccoli e di difficile lettura, è indicato il contenuto del

³ Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”, Regione Liguria, Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

⁴ In grassetto nel testo.

servizio proposto, che risulterebbe consistere in un servizio di protezione del marchio idoneo a impedire la violazione del *copyright*. Il servizio è presentato nei termini seguenti: *“Gentile Signora/Signore. La pubblicazione della registrazione pubblica del tuo marchio è la base della nostra offerta. Offriamo il nostro servizio di protezione dei marchi che impedisce al tuo marchio di violazione del copyright. Pertanto riceverete rapporti tempestivi sulle nuove applicazioni di marchio pubblicate nei mercati chiave per scoprire potenziali conflitti con il vostro marchio. La nostra offerta sarà accettata con il pagamento della tassa di deposito totale e diventerà contratto legalmente vincolante tra te e WIPOT d.o.o. Si prega di notare che questo servizio non ha alcuna connessione con la pubblicazione di registrazioni ufficiali e non è una registrazione da parte di un’organizzazione governativa. Questa offerta non è una fattura ma una sollecitazione senza obbligo di pagamento, a meno che la nostra offerta non sia accettata. Tutti gli ulteriori dettagli sono indicati nelle nostre condizioni generali di contratto e condizioni commerciali sul retro o nel nostro sito web. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci a info@wipot.eu o support@wipot.eu.”*⁵.

11. Da informazioni acquisite d’ufficio⁶ è inoltre emerso che i siti ufficiali di WIPO - *World Intellectual Property Organization* e di EUIPO - *Ufficio dell’Unione Europeo per la proprietà intellettuale* annoverano WIPOT tra le società che inviano comunicazioni e fatture ingannevoli alle imprese che depositano domande di registrazione di marchi e brevetti presso pubblici registri⁷. Tali organizzazioni forniscono anche esempi dei moduli ingannevoli⁸, che appaiono analoghi a quelli allegati alle segnalazioni. In essi è talvolta richiesto il pagamento di un importo superiore a quello indicato nelle segnalazioni, pari a 1.710 euro per l’erogazione del servizio offerto da WIPOT *“up to 2025”*⁹.

Anche la pagina *web* dedicata alla tutela della proprietà intellettuale del sito ufficiale del governo britannico riporta, a partire dall’ottobre 2020, WIPOT nell’elenco delle società che inviano comunicazioni ingannevoli e richieste di pagamento illecite alle imprese che depositano domande di registrazione di marchi e brevetti presso pubblici registri¹⁰.

⁵ Cfr. ad esempio la segnalazione del 4 marzo 2021, prot. 26160.

⁶ Cfr. pagine *internet* acquisite agli atti in data 12 ottobre 2020.

⁷ Cfr. a tal riguardo per WIPO la pagina *web* www.wipo.int/madrid/en/fees/invoices e per EUIPO la pagina *web* euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices.

⁸ Cfr. i *link* denominati rispettivamente *“Samples of Misleading Invoices”* e *“Fatture ingannevoli”*.

⁹ Cfr. pagine *internet* acquisite agli atti in data 12 ottobre 2020 relative al sito *internet* [“euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices”](http://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices).

¹⁰ Cfr. a tal riguardo il sito www.gov.uk e le pagine *web* pubblicate in data 6 ottobre 2020, acquisite agli atti in data 6 aprile 2021.

12. Anche alcune Camere di commercio Italiane riportano nei propri siti avvisi riguardanti l'ingannevolezza delle comunicazioni di WIPOT¹¹.

3) Le argomentazioni difensive della parte

13. A seguito dell'avvio del procedimento e della comunicazione relativa alla conclusione della fase istruttoria, il professionista non ha presentato alcuna memoria difensiva.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

14. In via preliminare si rileva che la pratica in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico di imprese di piccola e media dimensione, ivi incluse le microimprese, in quanto dall'analisi della documentazione in atti risulta che tale pratica commerciale ha coinvolto in particolare le microimprese che rivestono le caratteristiche di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*, del Codice del Consumo.

15. Secondo quanto emerso dagli atti del procedimento, la comunicazione inviata da WIPOT è nel suo complesso impostata in modo tale da apparire proveniente da enti legalmente deputati alla tenuta di un pubblico registro di dati aziendali (quali WIPO, EUIPO, EPO, UIBM) lasciando intendere alle imprese destinatarie che il pagamento dell'importo richiesto costituisca, contrariamente al vero, un adempimento obbligatorio.

16. In particolare la stessa denominazione WIPOT che compare nella parte superiore del modulo in esame richiama quella di *WIPO - World Intellectual Property Organization*, agenzia intergovernativa istituzionalmente deputata alla protezione e sviluppo a livello internazionale dei diritti di proprietà intellettuale.

Il modulo riporta, inoltre, l'immagine del marchio registrato dell'impresa destinataria della comunicazione inviata dal professionista, nonché dati apparentemente riconducibili alla registrazione di tale marchio, avvalorando ulteriormente l'erronea convinzione che la comunicazione provenga da un ente legalmente titolato alla protezione dei marchi.

17. In questo contesto, la motivazione del pagamento richiesto (*“addebito del*

¹¹ Cfr. p.es. il sito della Camera di Commercio di Cuneo, che alla data del 23 aprile 2021 riportava le comunicazioni di WIPOT nell'elenco dei *“casi ricorrenti di comunicazioni ingannevoli”*.

servizio di monitoraggio del marchio”) e la categoricità dell’invito ad effettuare il pagamento, riportato in grassetto in un riquadro e con caratteri di maggior dimensione (“***Si prega di voler pagare la somma sopraindicata entro 7 giorni mediante bonifico bancario o a mezzo bollettino!***”) lasciano intendere che si tratti di un adempimento di carattere obbligatorio legato alla registrazione del marchio.

Il reale intento dell’invio del modulo, ossia l’offerta commerciale di un servizio informatico proposto da WIPOT al prezzo pari a 949 euro, appare dunque marginalizzato a fondo pagina del modulo in questione, in un paragrafo separato e con caratteri grafici pressoché impercettibili.

18. La veste grafica e il contenuto della comunicazione nel suo complesso appaiono dunque idonei ad indurre le imprese destinatarie a ritenere, contrariamente al vero, che il modulo di cui trattasi sia stato inviato da un soggetto istituzionalmente deputato a gestire un registro pubblico di diritti di proprietà intellettuale, occultando di fatto ai destinatari la natura esclusivamente commerciale dell’iniziativa, nonché l’identità del professionista, la natura e le caratteristiche del servizio offerto, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.

19. La capacità decettiva di tale comunicazione appare peraltro testimoniata dagli stessi avvisi diffusi da WIPO, da EUIPO, dal sito ufficiale del governo britannico e da alcune Camere di Commercio italiane per segnalare l’ingannevolezza delle comunicazioni di WIPOT.

20. Le richiamate caratteristiche ingannevoli della comunicazione e, in particolare, la perentorietà dell’invito a effettuare il pagamento richiesto, inducono inoltre i destinatari a credere che il pagamento richiesto sia un adempimento necessario per non incorrere in eventuali conseguenze giuridiche connesse all’inadempimento, determinando in tal modo una richiesta immediata di pagamento per un servizio non richiesto, in violazione dell’art. 26, comma 1, lett. f), del Codice del Consumo.

21. Per le ragioni precedentemente illustrate la condotta posta in essere dal professionista integra una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21, 22 e 26, comma 1, lett. f), del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre in errore le imprese e microimprese destinatarie in merito alla reale identità dell’operatore pubblicitario ed alla natura del servizio pubblicitario, inducendole ad aderire inconsapevolmente all’offerta di un servizio non richiesto e condizionandone, indebitamente il processo decisionale.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

22. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

23. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

24. Non si dispone di dati relativi alla dimensione economica del professionista, dato che WIPOT, nonostante le ripetute sollecitazioni, non ha fornito alcun dato contabile relativo alla propria attività.

25. Con riguardo alla gravità della violazione, nel caso di specie occorre tener conto della particolare insidiosità delle comunicazioni di WIPOT, idonee ad indurre in errore i destinatari su elementi di fondamentale importanza per le proprie scelte di acquisto quali l'identità del professionista, la natura e lo scopo della comunicazione stessa, nonché a condizionarli indebitamente, esigendo il pagamento immediato di un servizio non richiesto. Si tiene altresì conto, da un lato, del fatto che la diffusione di tali comportamenti sia avvenuta sull'intero territorio nazionale con modalità particolarmente incisive (comunicazioni postali suscettibili di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari); e, dall'altro lato, dell'entità del pregiudizio economico arrecato, tenuto conto che l'esborso richiesto appare significativo per le microimprese coinvolte dalla pratica commerciale.

26. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta in esame è stata posta in essere a decorrere dal mese di marzo 2019¹² e quantomeno fino al mese di aprile 2021¹³.

27. Sulla base di tali elementi si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società WIPOT d.o.o. nella misura di 700.000 €(settecentomila euro).

¹² Cfr. segnalazione del 5 marzo 2019, prot. 21911.

¹³ Cfr. alert diffusi dalla Camera di Commercio di Cuneo, pagina aggiornata il 22 aprile 2021 e acquisita agli atti in data 23 aprile 2021.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame consiste in una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22 e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico delle microimprese attraverso la presentazione della propria offerta commerciale come una richiesta di pagamento proveniente da un ente istituzionalmente deputato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alla registrazione del marchio effettuata dal destinatario;

DELIBERA

- a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento posto in essere dalla società WIPOT d.o.o. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22 e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo;
- b) di irrogare alla società WIPOT d.o.o. una sanzione amministrativa pecuniaria di 700.000 €(settecentomila euro);
- c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell’Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la

maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli